



BANDO DOPPIA TRANSIZIONE ANNO 2025

(aperto dal 18 marzo al 11 aprile 2025)

Articolo 1 - FINALITÀ

1. La Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini (di seguito anche Camera di commercio), nell'ambito dell'iniziativa strategica di Sistema "La doppia transizione digitale ed ecologica" autorizzata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy con decreto del 23 febbraio 2023, intende promuovere l'innovazione responsabile d'impresa, attraverso la diffusione della cultura e della pratica digitale nonché l'avvio di percorsi di sostenibilità delle attività economiche. La presente misura, in particolare, mira a sostenere finanziariamente **progetti di digitalizzazione**, e/o di azioni di **sostenibilità ambientale, sviluppati attraverso processi di innovazione aperta, responsabile, trasformativa**.

2. Ai sensi del presente bando, valgono le seguenti definizioni:

- Innovazione aperta: modello di innovazione distribuita che prevede la gestione di flussi di conoscenza e collaborazione oltre i confini organizzativi. L'innovazione aperta si basa sul contributo al processo innovativo di altre imprese, mondo della ricerca, istituzioni, utilizzatori e altre parti interessate;
- Innovazione responsabile: modello di innovazione orientata alla sostenibilità ambientale e sociale, allineata a principi etici, desiderabili per le parti interessate. I modelli di innovazione responsabile si basano sull'innovazione aperta e sulla governance condivisa dell'innovazione;
- Innovazione trasformativa: modello di innovazione orientata a contribuire alla soluzione delle sfide ambientali e sociali descritte in Agenda 2030, generando contemporaneamente sviluppo e competitività per le imprese e benessere per la società. L'innovazione trasformativa è abilitata da modelli di innovazione aperta e responsabile.

3. Nello specifico, l'iniziativa "Bando doppia transizione - anno 2025" intende perseguire i seguenti obiettivi:

- aumentare il livello di digitalizzazione delle imprese;
- aumentare il livello di sostenibilità delle imprese;
- promuovere l'affermazione di modelli di innovazione aperta e collaborativa;
- promuovere il contributo delle imprese alla soluzione delle sfide sociali.

Articolo 2 - AMBITI DI INTERVENTO

1. Il presente Bando è finalizzato al sostegno finanziario, attraverso contributi a fondo perduto, per progetti di transizione digitale e/o di sostenibilità ambientale, realizzati attraverso processi di innovazione collaborativa, che producano un innalzamento del livello di maturità digitale e sostenibilità, presentati da gruppi di imprese.

2. Gli interventi previsti dai suddetti progetti, e le relative spese di cui all'art. 6, dovranno includere una o più delle seguenti tecnologie abilitanti e ambiti di intervento:

a) **robotica avanzata e collaborativa, interfacce uomo-macchina** (advanced manufacturing solutions): sistemi avanzati di produzione, ovvero sistemi interconnessi e modulari che permettono flessibilità e rendimento. In queste tecnologie rientrano i sistemi di movimentazione dei materiali automatici e la robotica avanzata, che entra sul mercato anche con i robot collaborativi o cobot;

b) **manifattura additiva e stampa 3D**: sistemi di produzione che aumentano l'efficienza di utilizzo dei



- materiali, come stampanti 3D connesse a software di sviluppo digitali;
- c) **realtà aumentata**: soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa; sistemi di visione con realtà aumentata per guidare meglio gli operatori nello svolgimento delle attività quotidiane;
- d) **simulazione e sistemi cyberfisici, digital twin**: simulazione tra macchine intelligenti e interconnesse per aumentare la produttività e ottimizzare i processi;
- e) **integrazione verticale e orizzontale, soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain**: software che permettono di ottimizzare la catena di distribuzione, integrazione di informazioni e dati tra tutte le aree della filiera produttiva, dal fornitore al consumatore finale;
- f) **internet delle cose e delle macchine**: comunicazione multidirezionale tra gli elementi della produzione, sia all'interno sia all'esterno dell'azienda, attraverso l'uso di internet;
- g) **cloud computing**: diffusione e implementazione di tecnologie cloud (come l'archiviazione online delle informazioni), l'uso di servizi esterni di analisi dati, di gestione dei dati su sistemi aperti;
- h) **cyber security e business continuity**: nuove norme di sicurezza per proteggere i dati, sempre più esposti al rischio di compromissioni per le numerose interconnessioni interne ed esterne;
- i) **big data e analytics**: tecniche di gestione di grandi quantità di dati attraverso sistemi aperti che permettono previsioni o predizioni;
- l) **intelligenza artificiale**: sistemi informatici in grado di simulare la capacità e il comportamento del pensiero umano;
- m) **blockchain**: registro pubblico nel quale vengono archiviati in modo sicuro, verificabile e permanente transazioni che avvengono tra due utenti appartenenti a una stessa rete; permette di certificare le informazioni garantendo trasparenza e monitoraggio di una filiera;
- n) **soluzioni tecnologiche per l'economia circolare**: trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare (in chiave impresa 4.0), per la riduzione dei consumi energetici, soluzioni tecnologiche per il recupero delle materie prime da prodotti post-uso, disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti, tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto per il recupero di materiali e funzioni ed il product-as-a-service, ecc.;
- o) **soluzione tecnologiche per l'efficiamento energetico**, esclusa la realizzazione e condivisione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
- p) **tecnologie digitali e 4.0** per favorire la transizione energetica ("doppia transizione");
- q) progettazione e sviluppo di sistemi informativi quali/quantitativi e gestionali a **supporto dei processi decisionali** (approccio Data Driven e Data Strategy) focalizzati sull'analisi di tutti gli impatti, oltre a quelli monetari, e non esclusivamente di breve periodo, per minimizzare i rischi e massimizzare le opportunità d'impresa in termini di sostenibilità;
- r) **tecnologie digitali** per il **welfare aziendale**, finalizzati ad accrescere il benessere dei lavoratori, attraverso un maggiore potere di spesa, diritti e attenzione alla salute, facendo leva sulle tecnologie digitali;
- s) **tecnologie digitali** per interventi di **innovazione sociale**.

Articolo 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 1.000.000,00.
2. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.



3. Eventuali variazioni e integrazioni al bando, saranno pubblicate tempestivamente sul sito camerale www.romagna.camcom.it con valore di comunicazione e informativa a tutti gli effetti.

Articolo 4 - SOGGETTI AMMISSIBILI

1. Possono partecipare e presentare domanda sul presente Bando gruppi formati da un minimo di 10 imprese di tutti i settori ammissibili ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1408/2013¹ e che, alla data di presentazione della domanda, rispettano tutte i seguenti requisiti:

- a) abbiano sede legale e/o unità locali operative nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio della Romagna;
- b) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- c) siano in regola con il pagamento del diritto annuale, fino all'anno 2024 compreso, anche a seguito di regolarizzazione;
- d) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- e) abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero abbiano un DURC regolare, anche a seguito di regolarizzazione;
- f) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio della Romagna ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135²;
- g) realizzino il progetto proposto in una delle sedi operative nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio della Romagna, pertanto in caso di acquisto di beni, questi devono essere posizionati in tali sedi/unità locali.

2. Inoltre, fino alla concessione dell'aiuto, ogni impresa del gruppo beneficiario di contributo deve poter avere una sufficiente capienza del proprio plafond de minimis, eventualmente anche parziale.

3. Al gruppo può partecipare, solo in qualità di facilitatore o gestore amministrativo, senza alcun diritto al contributo, un ulteriore soggetto anche non qualificato come "impresa"³, che non contribuisce al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

4. Il gruppo deve designare un "soggetto capofila", che può essere una delle imprese del gruppo stesso o un facilitatore ai sensi del precedente comma 3, che curerà la presentazione della richiesta di contributo e della successiva rendicontazione.

5. Qualora una o più imprese del gruppo non soddisfino i requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, la domanda viene valutata, se sussistono i restanti requisiti, senza considerare le imprese non ammissibili. Nel caso il numero di partecipanti cali sotto la soglia minima, tutto il gruppo sarà escluso dal beneficio, salvo quanto disposto all'art. 13 comma 3.

Articolo 5 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. L'ammontare del contributo concedibile è riferito al progetto presentato come da tabella seguente:

¹ Sono pertanto escluse le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

² Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

³ A mero titolo esemplificativo: associazione, libero professionista, competence center, digital innovation hub, ecc..



n. imprese del gruppo	% di contributo	contributo massimo per il progetto
10	60	100.000,00
da 11 a 15	60	170.000,00
da 16 a 20	60	300.000,00
oltre 20	60	400.000,00

e successivamente ripartito proporzionalmente fra i componenti del gruppo (escluso l'eventuale facilitatore di cui all'art. 4 comma 3) in ragione dell'apporto economico di ciascuno,

2. Il valore minimo delle spese di progetto deve essere, sia in fase di presentazione della domanda, sia in fase di rendicontazione, non inferiore all'importo derivante dalla seguente formula:

$$\text{Spesa minima} = \text{euro } 10.000,00 \times \text{n. imprese partecipanti al gruppo.}$$

Ogni impresa del gruppo deve partecipare alla realizzazione del progetto e alle relative spese per una quota non inferiore al 5% del budget complessivo.

3. Alle imprese in possesso del rating di legalità⁴ in corso di validità al momento della domanda verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.

4. Il possesso del rating di legalità deve essere dichiarato in sede di presentazione della domanda compilando l'apposito campo della "Scheda di adesione/impegno" di cui all'art. 10, comma 2, lettera b).

5. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

6. Ogni singola impresa può partecipare ad **un solo gruppo**. In caso di adesione a più gruppi è considerata valida solo la partecipazione al gruppo che ha inviato domanda prima, in ordine cronologico. Per i gruppi con domanda di contributo successiva, si applica il comma 5 dell'art. 4.

ARTICOLO 6 - SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per:

- servizi di consulenza, per l'introduzione e/o lo sviluppo di uno o più ambiti di intervento tra quelli previsti all'art. 2, comma 2;
- acquisto di beni e servizi strumentali⁵, funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti/ambiti di intervento di cui all'art. 2, comma 2;
- spese di personale con contratto a tempo determinato o altra tipologia di contratto flessibile consentita dalla normativa vigente, a condizione che l'oggetto del contratto riguardi espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto e che il periodo rendicontato sia congruente con i tempi di realizzazione del progetto stesso⁶;
- spese di assistenza tecnica per la facilitazione della progettazione e la costruzione dell'aggregazione;
- spese generali (ad es.: locazioni, utenze, spese telefoniche e postali, beni e materiali di consumo, e simili) e spese per altro personale dipendente fino ad un massimo del 20% della spesa complessiva ammissibile, di cui ai precedenti punti a), b), c), d), a titolo forfetario.

2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:

- trasporto, vitto e alloggio;
- dispositivi mobili (es. smartphone e tablet), ad eccezione dei dispositivi di uso non promiscuo ed a condizione che siano documentati come strettamente strumentali e funzionali per la realizzazione del

⁴ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto-legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

⁵ Si considerano costi ammissibili anche le licenze d'uso e i canoni riferibili al periodo di ammissibilità delle spese di cui all'art. 6, comma 6.

⁶ Da documentare con contratto sottoscritto in data non antecedente alla data di approvazione del Bando. E' compreso anche personale assunto con contratto di ricerca.



- progetto proposto;
- c) spese relative alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, controllo di gestione;
 - d) spese di promozione commerciale o pubblicitaria, digital marketing, servizi di marketing mail e simili, nonché spese per sistemi per la normale gestione amministrativa aziendale (cd. "gestionali");
 - e) adeguamenti a norme di legge;
 - f) spese accessorie, quali commissioni, spese di consegna;
 - g) imposte e tasse (ad eccezione dei costi per il personale di cui al precedente comma 1 punto c), valutati al lordo di tutte le competenze).
3. Inoltre, le spese e gli investimenti proposti devono portare all'innalzamento del livello di digitalizzazione o di sostenibilità delle imprese richiedenti, da esplicitare e riportare nel "Modulo di domanda/scheda progetto" previsto all'art. 10 comma 3.
4. Le spese sostenute dovranno essere documentate con fatture (o altri documenti fiscalmente equivalenti), in lingua italiana (o accompagnati da traduzione) ed in euro. Inoltre, ogni documento di spesa dovrà contenere in maniera comprensibile la descrizione degli interventi realizzati (fatture parlanti).
5. Ai fini del corretto funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici, ad ogni progetto di spesa attuato con risorse pubbliche (compresi gli incentivi a favore di attività produttive, come nel presente Bando) viene assegnato un Codice Unico di Progetto (CUP)⁷. Pertanto, per garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche, sui documenti di spesa dovrà essere riportato il CUP, che verrà comunicato all'impresa beneficiaria a seguito della concessione del contributo, come ulteriormente specificato all'art. 14.
6. In ogni caso, le fatture dovranno risultare emesse a partire dalla data di presentazione della domanda e fino al 180° giorno successivo alla data del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo. Tale termine deve intendersi come termine ultimo di chiusura del progetto ed essere regolarmente pagate e quietanzate al momento dell'invio della rendicontazione di cui all'art. 14, salvo proroga di cui all'art. 17.
7. Le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse.
8. I beni strumentali acquistati e finanziati con il presente Bando non possono essere ceduti o alienati per un periodo di cinque anni dalla data di concessione del contributo.
9. In ogni caso, le spese previste per la realizzazione del progetto, per essere considerate ammissibili, devono essere pertinenti e riconducibili al progetto stesso.

Articolo 7 - FORNITORI

- 1. Il gruppo non può avere come fornitore uno dei partecipanti al gruppo stesso, ad eccezione del facilitatore di cui all'art 4 comma 3.
- 2. I fornitori di un gruppo non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con nessuna delle imprese del medesimo gruppo, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Articolo 8 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

- 1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in regime *de minimis* ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 2023/2831 del 13/12/2023 o n. 1408/2013 del 18/12/2013, come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21/2/2019 e dal Regolamento n. 2024/3118 del 10/12/2024. Allo scadere dei predetti Regolamenti trovano applicazione i successivi Regolamenti analoghi, emanati nelle medesime materie.
- 2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad un'impresa "unica"⁸

⁷ Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, in attuazione dell'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

⁸ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:



non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni.

3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Articolo 9 - CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

Articolo 10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La presentazione della domanda di contributo è unica e a cura del soggetto capofila di cui all'art. 4 comma 4.

2. A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di InfoCamere - Servizi e-gov⁹, **dalle ore 10:00 del 18/03/2025 alle ore 13:00 del 11/04/2025**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.

3. Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante del soggetto capofila;
- b) ALLEGATI AL MODELLO BASE:
 - **Modulo di domanda/scheda progetto**, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), compilato in ogni sua parte e comprendente, in particolare, i dati relativi a tutte le imprese partecipanti al gruppo, la descrizione degli interventi programmati e il budget dettagliato e complessivo di progetto, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante del soggetto capofila;
 - **Scheda di adesione/impegno** per ciascuna delle imprese costituenti il gruppo, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), ciascuna firmata digitalmente dal rispettivo titolare/legale rappresentante, di adesione alla realizzazione del progetto, comprendente altresì il prospetto delle spese che ogni partecipante si impegna a realizzare.

4. In funzione dell'espletamento dell'istruttoria sostanziale e di merito di cui all'art. 11, la domanda deve

-
- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

⁹ Il servizio è raggiungibile dal sito www.registroimprese.it seguendo il percorso:

Sportello pratiche → Altri adempimenti camerali → Contributi alle imprese

Nella pagina del servizio "pratica telematica AGEF" sono disponibili le istruzioni per l'accesso e l'invio delle pratiche (cliccare su "? Info").



contenere un'esauriente descrizione del progetto, in particolare sui seguenti aspetti:

- indicazione degli ambiti di intervento tra quelli indicati all'art. 2, comma 2;
- azioni previste e modalità di realizzazione, anche con riferimento alle spese necessarie;
- obiettivi e risultati attesi, compresi gli effetti sul livello di digitalizzazione, gli impatti in termini di maggiore sostenibilità sul piano sociale, economico e/o ambientale che si intende realizzare;
- descrizione della metodologia collaborativa e conseguenti impatti attesi per i partner del gruppo;
- descrizione dettagliata della natura e dell'oggetto della spesa;
- prospetto di riepilogo delle spese comprendente anche il riparto fra le imprese partecipanti al gruppo, tenuto conto anche di quanto stabilito all'art. 5.

5. L'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere effettuato mediante acquisto e annullamento di un contrassegno (marca da bollo), il cui numero identificativo va riportato nell'apposita sezione del modulo di domanda. L'annullamento deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro. Inoltre, alla domanda deve essere allegata una scansione del contrassegno, in cui sia leggibile il numero identificativo e l'annullamento. E' comunque ammessa ogni altra tipologia di pagamento secondo le disposizioni di normativa o prassi *pro tempore* vigenti, allegando alla domanda la prova dell'avvenuto assolvimento¹⁰.

6. La Camera di Commercio invia tutte le comunicazioni relative allo stato della pratica tramite la propria pec istituzionale:

- al soggetto capofila per le comunicazioni di interesse generale del gruppo; qualora il soggetto capofila non sia tenuto all'iscrizione al Registro Imprese è necessario indicare nel Modulo di domanda un apposito indirizzo pec;

- all'indirizzo pec delle singole imprese comunicato e registrato al Registro Imprese, per ogni comunicazione che riguardi specificamente i singoli partecipanti.

7. E' fatto obbligo all'interessato di mantenere la pec attiva e in grado di ricevere posta. La mancata consegna per cause dipendenti dal richiedente non è imputabile alla Camera di commercio¹¹.

8. La Camera di commercio è inoltre esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 11 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. Ai fini della concessione del contributo è prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

2. L'iter del procedimento istruttorio di selezione delle domande si articola, in particolare, nelle seguenti due distinte fasi:

- istruttoria di ammissibilità amministrativa-formale;
- istruttoria di ammissibilità sostanziale e di merito del livello dei progetti.

3. L'istruttoria delle domande di contributo dal punto di vista dell'ammissibilità amministrativa-formale è svolta dall'Ufficio competente della Camera di commercio, eventualmente supportato da altri soggetti interni e/o esterni, al fine di verificare:

- la completezza della domanda, con particolare riferimento agli allegati richiesti;
- il possesso, in capo alle imprese partecipanti, dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'art. 4.

4. Il mancato superamento dell'istruttoria amministrativa-formale comporterà la non ammissibilità della richiesta e non sarà attivata successiva fase di valutazione di ammissibilità sostanziale e di merito.

5. Solo per i progetti relativi alle domande che hanno superato la fase istruttoria di ammissibilità

¹⁰ In particolare, è ammesso il pagamento tramite Modello F23, che dovrà essere allegato con quietanza.

¹¹ Per ulteriori informazioni sulle modalità di comunicazione del domicilio digitale (pec) si veda al seguente link https://www.romagna.camcom.it/registro-imprese/domicilio-digitale-posta-elettronica-certificata/index.htm?ID_D=803



amministrativa-formale, eventualmente con riserva, sarà attivata la seconda fase di istruttoria di ammissibilità sostanziale e di merito dei progetti, a cura di una apposita Commissione di valutazione.

6. La Commissione è nominata con provvedimento del Segretario generale ed è composta da almeno tre componenti, di cui almeno n. 1 rappresentante dell'Azienda Speciale CISE, e altri componenti che potranno essere individuati sia all'interno, sia all'esterno dell'Ente camerale. La Commissione, nello svolgimento della propria attività, potrà essere supportata dall'Ufficio competente.

7. La valutazione di merito dei progetti sarà svolta tenendo conto dei seguenti parametri:

	punti
ECCELLENZA	
✓ Chiarezza e pertinenza degli obiettivi del progetto	max 5
✓ Solidità della metodologia di lavoro proposta, inclusi i modelli collaborativi e gli approcci interdisciplinari	
IMPATTO	
✓ Credibilità dei percorsi da realizzare per ottenere i risultati e gli impatti attesi	max 5
✓ Adeguatezza e qualità delle misure per massimizzare i risultati attesi e assicurare l'impatto e la sostenibilità futura per i singoli partner	
QUALITÀ	
✓ Qualità ed efficacia del piano di lavoro, valutazione dei rischi di insuccesso e misure di mitigazione del rischio, adeguatezza del budget	max 5
✓ Capacità e ruolo di ciascun partecipante di apportare le competenze necessarie	

8. Ai fini dell'ammissione al finanziamento i progetti proposti:

- dovranno essere coerenti con i parametri utilizzati per la valutazione di ammissibilità sostanziale;
- dovranno ottenere, a seguito della valutazione di merito, un punteggio pari ad almeno 8 punti su 15.

9. Per ciascuna delle due fasi dell'istruttoria di cui all'art. 11 comma 2, è facoltà dell'Ufficio competente richiedere al soggetto capofila e/o alla singola impresa tutte le integrazioni o chiarimenti ritenuti necessari per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo ovvero, qualora la mancanza riguardi una o più delle imprese partecipanti, l'esclusione dal gruppo con le conseguenze richiamate all'art. 4 comma 5.

10. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili con riduzione proporzionale del contributo per tutti i componenti del gruppo.

11. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento del Segretario generale di concessione o di diniego dell'agevolazione, anche per tranches, debitamente motivato, entro il termine di 120 giorni dalla data di chiusura del Bando, fatta salva la sospensione del termine per le integrazioni e le richieste istruttorie. Il provvedimento è comunicato agli interessati con le modalità indicate all'art. 10, comma 6.

Articolo 12 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, una spesa effettiva non inferiore alla spesa minima



- richiesta, di cui all'art. 5 comma 2;
- d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate.

Articolo 13 - MODIFICHE AL PROGETTO

1. Eventuali variazioni al progetto presentato e approvato devono essere tempestivamente e preventivamente comunicate, inviando una pec all'indirizzo cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it, a cura del soggetto capofila.
2. La variazione del progetto non può comportare la modifica sostanziale dell'ambito di intervento di cui all'art. 2 originariamente indicato. A seconda della tipologia di variazione proposta, può essere attivato un nuovo esame di merito, pertanto la richiesta deve essere adeguatamente motivata e corredata da ogni documentazione utile per la valutazione.
3. In particolare, possono essere ammesse modifiche riguardanti:
 - una variazione dell'oggetto di un servizio di consulenza e/o per la modifica degli investimenti in beni e servizi strumentali e/o del personale dedicato;
 - la sostituzione di una o più imprese, anche al fine del mantenimento del numero minimo di partecipanti al gruppo (in tale caso devono essere trasmesse anche le schede di adesione al progetto riferite alla/e nuova/e imprese e un aggiornamento della ripartizione del budget), fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 commi 1 e 2.
4. Non sono necessarie richieste di variazione al progetto, qualora comportino solamente un aumento o una diminuzione della spesa preventivata, fermo restando quanto previsto all'art. 12, comma 1, lettera c).
5. In ogni caso, non sono ammesse richieste di variazione inviate a meno di 20 giorni dalla data di chiusura del progetto.
6. La Camera di commercio si esprime di norma nei successivi 10 giorni, autorizzando o negando la modifica, che sarà comunque condizionata al completamento con esito positivo dei controlli istruttori amministrativo-formali.

Articolo 14 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo sarà subordinata al completamento del progetto e alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 12 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte del soggetto capofila mediante pratica telematica analoga alla richiesta di contributo. Le modalità di rendicontazione sono inviate tramite pec unitamente alla comunicazione di ammissione al contributo, di cui all'art. 11, comma 11.
2. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante del soggetto capofila;
 - b) *Modulo di rendicontazione*, nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante del soggetto capofila, comprendente il riepilogo delle spese sostenute dai partner di progetto, nonché una esauriente relazione finale di consuntivazione delle attività realizzate e dei risultati effettivamente ottenuti rispetto a quelli attesi in merito all'incremento del livello di maturità digitale ottenuta e/o di maggiore sostenibilità realizzata;
 - c) Prospetto redatto da ciascuno dei partner, nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000, e firmato digitalmente dal rispettivo titolare/legale rappresentante, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o alle spese sostenute, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - d) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera c), debitamente quietanzati; tali



documenti dovranno riportare nell'oggetto il riferimento al presente Bando; inoltre, come specificato all'art. 6, comma 5, dovrà essere riportato il CUP (Codice Unico di Progetto), risultante dall'atto di concessione¹²;

- e) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);
 - f) per le spese di personale di cui all'art. 6 comma 1, lettera c), copia dei contratti (sottoscritti in data non antecedente alla data di approvazione del Bando), copia delle buste paga quietanzate (con firma per ricevuta del lavoratore o copia del bonifico di pagamento), nonché copia della documentazione utile all'identificazione della quota di contribuzione di competenza aziendale, con quietanza¹³;
 - g) Coerentemente con l'ambito di intervento del progetto, Report di *self-assessment* di maturità digitale compilato "Self4.0" (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: <https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/assessment-maturita-digitale-imprese>) e/o il Report "Zoom 4.0" di *assessment* guidato, realizzato dal Digital Promoter della Camera di commercio e/o il Report "SUSTAINability" di *self-assessment* di quanto l'impresa è tecnologica/innovativa nei confronti della sostenibilità, reperibile sul sito <https://esg.dintec.it> e/o l'*assessment* di auto-valutazione sulla sicurezza informatica "PID Cyber Check" disponibile al link <https://www.cybersecurityosservatorio.it/Services/PIDCyberCheck.jsp?lang=it>
3. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro 30 giorni dalla data di chiusura del progetto di cui all'art. 6, comma 6, pena la decadenza dal contributo. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere al soggetto capofila e/o all'impresa interessata tutte le integrazioni e i chiarimenti ritenuti necessari per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza dal voucher.
4. Qualora lo ritenga opportuno, la Camera si riserva di sottoporre nuovamente all'esame istruttorio della Commissione di valutazione la documentazione di rendicontazione pervenuta. In tale caso, la Commissione può proporre la revoca del contributo ai sensi dell'art. 16 comma 1, lettera a).
5. Il termine per l'adozione del provvedimento di liquidazione è fissato in 120 giorni dalla ricezione della rendicontazione, fatta salva la sospensione del termine per le integrazioni e le richieste istruttorie. Ad ogni impresa del gruppo verrà liquidato il contributo spettante.
6. In ogni caso, il sostenimento di spese superiori per il progetto non può comportare un aumento dell'importo del contributo.

Articolo 15 - CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli

¹² Per le fatture emesse successivamente alla presentazione della domanda e prima della comunicazione di concessione dell'agevolazione, le imprese beneficiarie dovranno provvedere all'integrazione per l'apposizione del CUP, secondo le modalità descritte di seguito:

- le Fatture elettroniche dovranno essere regolarizzate mediante la predisposizione di un altro documento elettronico, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione, sia gli estremi della fattura stessa, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019, punti 6.2, 6.4. In particolare, dovrà essere utilizzato il codice di autofattura/integrazione TD01 o TD20;
- le Fatture cartacee (in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi non sia obbligato per legge all'emissione di fatture elettroniche) dovranno essere regolarizzate mediante l'apposizione del CUP sull'originale, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;
- le Fatture estere (in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia privo di stabile organizzazione nel territorio dello stato) dovranno essere regolarizzate mediante l'apposizione del CUP sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro.

¹³ Dovrà essere allegato il modello UNIEMens del periodo di interesse, eventualmente "oscurato" dei dati personali non oggetto di contributo sul Bando e corrispondente modello F24 quietanzato.



interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Articolo 16 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:

- a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa, eventualmente anche a seguito di proposta della Commissione ai sensi dell'art. 14 comma 4;
- b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 14;
- c) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- d) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 15 per cause imputabili al beneficiario;
- e) esito negativo dei controlli di cui all'art. 15;
- f) cessione o vendita dei beni strumentali finanziati dal presente Bando prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di concessione del contributo;
- g) mancato rispetto dei limiti minimi di numerosità del gruppo, dell'ammontare minimo della spesa di progetto, della quota minima di spesa per ciascuna impresa del gruppo, come specificati all'art. 5.

2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 17 - PROROGHE

1. Eventuali proroghe dei termini di conclusione e, conseguentemente, di rendicontazione dei progetti potranno essere concesse solo in presenza di circostanze non prevedibili al momento della presentazione della domanda e/o della concessione del contributo e non dipendenti da fatti imputabili al beneficiario stesso e per un periodo non superiore a 4 mesi.

2. Le richieste di proroga, adeguatamente motivate, dovranno essere trasmesse a cura del soggetto capofila, inviando una pec all'indirizzo cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it, prima della scadenza del termine per la conclusione del progetto, pena la non accettazione delle stesse.

3. La Camera di commercio si esprime di norma nei successivi 10 giorni, autorizzando o negando la proroga. In caso di non accoglimento della richiesta di proroga, il gruppo beneficiario del contributo potrà scegliere di realizzare ugualmente il progetto entro il termine originariamente assegnato oppure di presentare dichiarazione di rinuncia al contributo.

Articolo 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento riferito al presente Bando è il Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa Servizi di Promozione della Camera di Commercio della Romagna.

2. Ai sensi dell'art. 2 comma 9-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento è attribuito all'Unità Organizzativa Servizi di Promozione.

Articolo 19 - NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. I dati conferiti in occasione della partecipazione al bando e successivamente gestiti nel corso dello svolgimento dell'attività istruttoria ed amministrativa, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

2. L'Informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata nella home page del sito della Camera di



commercio della Romagna¹⁴.

3. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del Reg. UE 2016/679 ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

4. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso, revocabile in qualsiasi momento con le modalità che saranno indicate unitamente alla richiesta del consenso stesso.

¹⁴ L'informativa completa è consultabile al seguente link: <https://www.romagna.camcom.it/it/informativa-sulla-privacy>